



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 164 del 12.10.2021

COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica finalizzato all'implementazione del CCDI 2019/2021 e alla definizione dell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che con deliberazione n.104 del 22/05/2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

rilevato che:

- i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica, preordinata comunque al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
- gli obiettivi sono disposti dal competente organo di direzione politica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili o stanziabili tenuto conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;

ricordato che in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, sulla base delle direttive dell'Amministrazione e dell'autorizzazione alla stipula fornita alla delegazione trattante di parte pubblica con delibera di Giunta n.77 del 07/05/2019;

dato atto che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) vengono quantificate dall'Amministrazione sulla base dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede l'inserimento di:
 - risorse stabili, che presentano certezza, stabilità e continuità;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica dell'eventualità e della variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

appurato che negli ultimi anni si sono succedute una serie di disposizioni che hanno inciso, in maniera limitativa, nella determinazione delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale dipendente, ovvero:

- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010 ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- l'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015 ai sensi del quale, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

visto l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:

- in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

visto l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

visti, in merito all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019:

- il Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;

ricordato che permane vigente l'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

vista la determinazione n.362 del 14/04/2021 con la quale l'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate

destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 e delle specifiche disposizioni di legge applicabili in materia, per complessivi euro 199.456,00, di cui:

- euro 174.331,24 quale quota stabile, di cui:
 - euro 165.989,84 quale quota stabile storica, non soggetta a variazioni;
 - euro 8.341,40 quale parte stabile per incremento risorse ex articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL 21/05/18 conseguente all'espansione della dotazione organica ex articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, soggetta a ricalcolo al 31/12 di ogni anno previa verifica della reale consistenza del personale calcolata sulla base dei cedolini stipendiali emessi;
- euro 25.124,76 quale quota variabile, al netto dell'ultimo rateo di euro 1.236,76 relativo al recupero di somme anni pregressi;

rilevato che, sulla base delle proiezioni dell'Ufficio Personale, per l'anno corrente risultano indisponibili indicativi euro 105.000,00, da imputarsi nella quota stabile del predetto fondo, in quanto necessari alla remunerazione del salario ricorrente acquisito dal personale e corrispondente pertanto ad una spesa incompressibile, finanziati in particolare le precedenti progressioni economiche, l'indennità di comparto e l'indennità spettante al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del CCNL del 06/07/1995;

rilevato che l'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

preso atto pertanto dei margini di contrattazione per la stipula del suddetto accordo annuale tenuto conto della regolamentazione degli istituti effettuata nel CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 12/06/2019;

visto il Piano delle performance 2021/2023 approvato con propria deliberazione n.61 del 13/04/2021;

preso altresì atto delle note acquisite ai protocolli n.6040/2021 e n.18475/2021 inoltrate congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative Cgil Fps, Cisl Fp e Uil Fpl, concernenti l'avvio della contrattazione in merito alle progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente ai sensi dell'articolo 16, del CCNL 21/05/2018;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 68 del CCNL 21/05/2018, tra l'altro:

- le risorse rese annualmente disponibili sono destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
 - e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i

compensi di cui all'art. 70-ter;

- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
 - i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
 - j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili;
- la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse;

atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

ritenuto di dover provvedere alla definizione degli indirizzi a cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di contrattazione per la definizione di quanto in oggetto;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente non comporta in via diretta maggiori spese o diminuzione di entrata per l'Ente, in quanto trattasi di disciplinare l'utilizzo di poste già impegnate sul bilancio 2021;

sentito in merito il Segretario generale, nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di confermare l'attuale delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del CCNL del 21/05/2018, titolata a rappresentare l'Amministrazione comunale nella contrattazione aziendale prevista dal CCNL di riferimento, costituita in particolare da:
 - 1.1 Segretario generale pro tempore dell'Amministrazione comunale (dott.Marco Marcello), in qualità di Presidente;
 - vice Segretario pro tempore dell'Amministrazione comunale (dott.ssa Sandra Licheri);
 - responsabile pro tempore dell'Ufficio Personale del Comune (dott.Filippo Farris);
2. di impartire alla predetta delegazione trattante di parte pubblica, le seguenti direttive formali nella gestione della contrattazione con la competente delegazione di parte sindacale:

2.1 per la definizione delle progressioni economiche orizzontali relative al personale dipendente, ai fini del necessario e preventivo adeguamento del CCDI 2019/2021 del 12/06/2019:

- dovrà farsi esclusivo riferimento alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto;
- dovranno adottarsi soluzioni che risolvano il potenziale conflitto di interessi tra il personale inquadrato nella categoria giuridica "D" titolare o non titolare di posizione organizzativa, essendo i primi titolati all'espressione della valutazione dei secondi e pertanto in grado di incidere sulla graduatoria relativa di merito;
- dovranno prevedersi meccanismi che risolvano i casi di eventuali ex aequo nella determinazione delle graduatorie per l'attribuzione delle progressioni, mediante l'inserimento di regole che in tali circostanze privilegino i dipendenti non aventi ancora beneficiato di progressioni economiche ovvero aventi beneficiato di un numero inferiore delle stesse; in caso di ulteriore parità di punteggio, mediante valorizzazione dell'anzianità di servizio;

2.2 ai fini della definizione dell'accordo annuale di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 21/05/2018:

- dovrà essere garantito, mediante l'esclusivo ricorso alle risorse stabili di cui all'articolo 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali nel limite del 50% del personale appartenente a ciascuna categoria in servizio alla data di decorrenza della progressione, mediante il riconoscimento dello stesso rapporto percentuale dei soggetti ammessi alla progressione per ciascuna categoria;
- dovrà assumersi l'impegno per l'annualità successiva a quella di riferimento di addivenire ad una seconda tornata di progressioni orizzontali, la cui entità dovrà essere stabilita nell'anno 2022 tenuto conto delle risultanze del ciclo delle progressioni 2021 e delle ulteriori risorse stabili eventualmente disponibili, anche in relazione alle cessazioni di personale previste;
- ai trattamenti economici di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) del CCNL 21/05/2018 dovrà essere destinata la parte prevalente delle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse;

3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/10/2021

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/10/2021** al **29/10/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE